

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO IDONEO AL TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI URINARIA AD USO DELL’UU.OO. DI UROLOGIA DELL’ASUR – AV3. CIG

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di un litotritore extracorporeo ad onde d’urto idoneo al trattamento della calcolosi urinaria.

La durata contrattuale del noleggio è fissata in 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto per un minimo di 18 accessi annuali da eseguire presso le Strutture Sanitarie di Macerata e di Civitanova Marche.

ART. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO.

L’importo a base d’asta della procedura in oggetto per il periodo di 3 (tre) anni è pari ad € 112.860,00 + IVA, per n. 54 sedute complessive, prevedendo l’eventuale rinnovo per un periodo di anni 2 (due) è quantificato in € 75.240,00 + IVA e la proroga tecnica di ulteriori 6 (mesi) è di € 18.810,00 + IVA.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’APPARECCHIATURA

Le caratteristiche minime che il litotritore dovrà avere sono:

1. Generatore di onde d’urto di tipo elettromagnetico senza utilizzo di materiale di consumo specifico;
2. potenza elevata e ripartita su un adeguato numero di step (regolazione energia erogata, focal pressure con escursione da 8.4 a 54.0 Mpa);
3. profondità focale elevata, in ogni caso non inferiore a 150 mm;
4. dimensioni del fuoco ottimali per ogni tipo di trattamento;
5. flessibilità nel posizionamento testa terapeutica con possibilità di regolazione micrometrica della sorgente nei tre assi x, y e z;
6. trattamento anche in reni trapiantati;
7. trattamento dell’Induratio Penis Plastica;
8. Apparecchiatura di ultima generazione e dotata di doppio puntamento radiologico ed ecografico;
9. puntamento radiologico utilizzabile separatamente con quello ecografico, senza essere costretti ad interrompere il trattamento, l’immagine deve essere in tempo reale;
10. sistema di puntamento radiologico con arco a C integrato e solidale con la testa della terapia, con intensificatore di brillantezza da 9” e generatore RX con potenza di 3KW ad alta frequenza, atto a contenere l’esposizione a radiazioni ionizzanti sia al paziente che all’operatore;
11. puntamento ecografico in grado di garantire il puntamento nella maggior parte dei casi in modo che anche tutta la calcolosi radiotrasparente possa essere trattata;
12. puntamento ecografico in tempo reale ed in continuo durante tutto il corso del trattamento;
13. sistema ecografico di tipo eco-colour doppler ad alta risoluzione su carrello con schermo da 15” LCD, utilizzabile anche separatamente;
14. puntamento ecografico sia di tipo “in-line” che di tipo “out-line”, dotato di sonde convex multifrequenze. (In-line cioè la sorgente di energia e la sonda ecografia devono essere coassiali con sonda ecografia alloggiata nel generatore stesso; Out-line cioè sonda ecografia alloggiata su apposito braccio esterno al generatore);
15. apparecchiatura dotata di un lettino portapaziente radiotrasparente su ruote, idoneo a manovre endourologiche accessorie e dotato di movimenti motorizzati degli assi X, Y, Z e Trendelemburg;
16. elevata confortevolezza del trattamento sia per il paziente che per gli operatori, il paziente non deve sottostare a posizioni obbligate ed il rumore prodotto dal litotritore deve essere basso, al di sotto degli 80dB;
17. litotritore dotato di una consolle di comando con almeno due monitors LCD da 19”, sistema integrato di gestione ed archiviazione dati paziente, incluse immagini e dati di trattamento, stampante;
18. Monitor ECG;
19. attrezzatura mobile adattabile a locali con carico sul pavimento max 300 kgs per mq;
20. fornitura delle apparecchiature perfettamente funzionanti e tarate;
21. conformità alle norme CEI;
22. disponibilità di un apparecchio sostitutivo nel caso di guasto non immediatamente riparabile comunque, in grado di compromettere l’ordinaria attività della struttura destinataria.

In particolare l'apparecchiatura oggetto del noleggio dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- completezza: l'apparecchiatura deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- - sicurezza: l'apparecchiatura deve possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, operatori ed alle stesse attrezzature.

L'Aggiudicataria dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO ED INNOVAZIONE

Qualora, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria immetta in commercio e proponga un trattamento analogo a quello di aggiudicazione ma con migliori caratteristiche, è facoltà dell'Ente valutare ed accettare la sostituzione del trattamento sopra menzionato con quello aggiudicato ma solo a parità di condizioni economiche e contrattuali.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto in questione avrà luogo presso le strutture dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, in particolare presso l'U.O. di Urologia delle Strutture Sanitarie di Macerata e di Civitanova Marche.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio di seguito indicate.

La giornata di trattamento (Accesso) avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 17.00 con la possibilità di poterla prolungare fino alle ore 18.30, previo accordo tra l'U.O. di Urologia e l'Aggiudicataria.

In caso di rinvio della giornata di trattamento già concordata, la ditta non potrà vantare alcun diritto al risarcimento economico dall'Ente a patto che tale rinvio sia stato preavvisato dall'U.O. almeno 24 ore precedenti la giornata di accesso.

La ditta dovrà concordare con il Responsabile dell'U.O. di Urologia un programma di massima per l'articolazione degli accessi, l'Aggiudicataria dovrà rendere disponibili n. 2 contatti telefonici e una mail, per la richiesta degli accessi. Al momento della richiesta il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà il numero degli interventi previsti nella giornata.

Nella giornata prevista per l'accesso la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della strumentazione mettendo a disposizione un tecnico specializzato (qualifica di TSRM o equivalente) per assistere il personale medico dell'Ente, al fine di assicurare il perfetto funzionamento, il controllo, la gestione del sistema, l'eventuale manutenzione necessaria e la sicurezza dei trattamenti.

ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per assicurare il servizio di cui al presente Capitolato, la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale tecnico qualificato e lo impiegherà, sotto la sua esclusiva responsabilità anche nei confronti di terzi. L'Ente rimane estraneo ad ogni rapporto tra l'impresa e il suo personale. La Ditta dovrà designare inoltre un dipendente quale referente della stessa nei confronti dell'Area Vasta n. 3.

L'elenco nominativo del personale della Ditta, aggiornato periodicamente per le eventuali variazioni che dovessero intervenire, dovrà essere consegnato al Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e dovrà precisare la qualifica professionale di ciascun addetto.

Il personale addetto dovrà indossare obbligatoriamente, durante la permanenza in ospedale di idoneo cartellino identificativo.

Considerata la delicatezza dei compiti del personale, l'Area Vasta n. 3 ha la facoltà di richiedere alla Ditta, la sostituzione di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo o inadatto. In tal caso la Ditta dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre la successiva seduta.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione di gara per la/e categoria/e impiegate, nonch le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la/e categoria/e.

ART. 8 – FORMAZIONE

La Ditta, almeno 15 gg prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere ad organizzare un corso per la formazione del personale interno dell'Area Vasta che dovrà collaborare con il tecnico della Ditta.

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto in oggetto avverrà a favore della ditta che nel complesso ed in osservanza delle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e il presente Disciplinare, avrà formulato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il prezzo complessivo praticato dalla ditta partecipante non potrà essere superiore alla base d'asta indicata all'art. 21 del presente disciplinare, pena l'esclusione.

Saranno quindi ammesse alla fase successiva di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, solo le Ditte che avranno offerto l'attrezzatura ed un servizio con caratteristiche pari o superiori a quanto indicate nelle caratteristiche tecniche e risulteranno corredate di tutte le certificazioni richieste.

La Stazione Appaltante perverrà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua.

Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare i risultati della procedura per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi di sorta.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sarà a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti obblighi:

1. oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
2. spese di trasporto, consegna, posa in opera, installazione presso i locali indicati dall'U.O. di Urologia e il conseguente ritiro;
3. formazione del personale;
4. perfetta funzionalità dello strumento in noleggio;
5. la presenza per tutta la giornata di lavoro di un tecnico specialista esperto nel settore della litotrissia e di puntamento ECO-RX e movimentazione della macchina affinché assicuri il perfetto funzionamento, il controllo e la gestione del sistema. Il tecnico dovrà eseguire i trattamenti su indicazione del personale sanitario presente all'interno dell'U.O.;
6. assicurazione delle apparecchiature in argomento contro tutti i rischi derivanti da incendio, furto e responsabilità civile;
7. responsabilità per tutti i danni causati a terzi ascrivibili ad un difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
8. l'apparecchiatura, in caso di guasto nella giornata di trattamento, dovrà essere sostitutiva in tempo reale.

L'Area Vasta n. 3 non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente capitolato.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni della strumentazione fornita a noleggio.

Pertanto la Ditta dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e comunque con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

La Ditta aggiudicataria, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente, dovrà presentare copia della polizza assicurativa completa di quietanza di pagamento.

La mancata presentazione della polizza assicurativa comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa"

ART. 12 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) provvede all'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
4. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
5. l'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 14 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., effettuando tutti i pagamenti relativi al presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'Amministrazione con particolare riferimento alla struttura dell'Area Vasta n. 3.

Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) al rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.

Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il Fornitore, ove intenda far ricorso al subappalto dovrà dichiararlo in sede di offerta indicando se intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui alla presente procedura. Il Fornitore dovrà altresì rispettare le prescrizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il sub-esecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario sub-esecutore.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidamente responsabile con il sub-esecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al sub-esecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ART. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore dovrà mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'Amministrazione e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore all'importo del contratto (incluse le opzioni previste nei documenti di gara), con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'Amministrazione c/o il domicilio eletto per il presente appalto.

In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Fornitore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 18 – GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)

(Generalità)

Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Fornitore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte che a loro volta risultano fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti l'appalto oggetto del contratto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

(Cauzione definitiva)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve costituire la cauzione definitiva prevista dalla normativa vigente.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

ART. 19 – BREVETTI – DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETA'

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati/verificati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

a) Il Fornitore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate (collaudo positivo) dall'Amministrazioni nelle modalità previste nel capitolato tecnico.

b) Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:

a) L'Amministrazione (o ASUR) è organizzata in 6 Aree Organizzative di seguito riportate con il relativo Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato:

Aree Organizzative	Codice Univoco Ufficio
Area Vasta 1	UCQLED
Area Vasta 2	KQESGN
Area Vasta 3	0SH9XI
Area Vasta 4	0TXQBM

Area Vasta 5	B7TZLF
ASUR Direzione Generale	UFKSW3

In relazione allo schema sopra riportato, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Area Vasta 3	0SH9XI
--------------	--------

Si sottolinea inoltre che:

- Ai sensi dell'art.9 ter, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015 ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici (DM) di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009. Così ad esempio nel caso in questione devono essere indicati:

<CodiceTipo>	“DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato”
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)

- b) La Regione Marche ha strutturato uno snodo regionale che prevede come obbligatorio l'inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento all'ordine di acquisto e alla data, da indicare nei relativi campi del tracciato:
 - 1 CAMPO NUMERO 2.1.2.2. <IdDocumento>
 - 2 CAMPO NUMERO 2.1.2.3. <Data>
- c) nel caso in cui non sia emesso un ordine, indicare obbligatoriamente “NO ORDINE” e data emissione fattura;
- d) per agevolare il processo di liquidazione, nel campo CAMPO NUMERO 2.1.1.11 <CAUSALE>, indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di ..., Distretto sanitario di..., ecc.)

La fattura elettronica sarà emessa successivamente al collaudo, alla verifica della prestazione/fornitura.

Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dell'appalto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2012, n. 136 .

Il pagamento, sarà disposto previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.

Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera pec o raccomandata A/r, da parte dell'Amministrazione.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 (*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*). E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il relativo CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dalla presente fornitura ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.

E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

ART. 22 – PENALI E RILIEVI

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del rapporto contrattuale le penali ed i rilievi di cui al Capitolato Tecnico.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento dell'appalto l'Amministrazione potrà, anche cumulativamente:

- a. effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- b. applicare penalità per fornitura/servizio non eseguita o non idonea nella misura o per ritardo degli adempimenti contrattuali.

La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:

- a. penalità 3% per la fornitura non eseguita o non idonea;
- b. penalità 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo;
- c. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquemillesimo) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. La penalità è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore dell'appalto non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione al fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante raccomandata A.R o fax o posta certificata.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del fornitore derivanti dalla fornitura oggetto di gara; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).

Fatte salve le eventuali diverse determinazioni previste nel Capitolato Tecnico, il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o fax o posta certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nella documentazione di gara.

Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano 3 inadempienze che comportino l'applicazione di penalità.

L'Amministrazione risolve il contratto in caso di mancato superamento del periodo di prova.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r o fax o posta certificata per porre fine all'inadempimento; in tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto di fornitura e di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto, per fatto imputabile al Fornitore, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o fax o posta certificata nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fornitore, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- j) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- k) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del presente atto;
- l) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive del Fornitore;
- m) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e

le condizioni previste per il presente appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto nelle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.

L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 109 e ss del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

- a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
- b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale con i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012;
- c) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
- d) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
- e) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;

In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere l'appalto, ma sarà tenuto a continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

ART. 26 – SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

Qualsiasi spesa inerente il contratto al contratto (legale pubblicazione, notarile, registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettua o esclusa sarà a carico del Fornitore. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ART. 27 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini della partecipazione della procedura l'O.E. dovrà inserire nella documentazione tecnica quanto segue:

1. Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni presentate.
2. Relazione di presentazione del prodotto offerto, strutturata riportando, in modo chiaro, ogni singolo requisito di minima richiesto nel Capitolato, una descrizione approfondita e documentata della propria offerta. La relazione dovrà essere di massimo n. 8 facciate con carattere Times New Roman – 11.

3. Schede Tecniche dei singoli dispositivi offerti contenente tutte le informazioni tecniche di dettaglio utilizzabili ai fini della valutazione tecnica.
4. Dichiarazione prova pratica (file: A-3).
5. Offerta economica **senza indicazione dei prezzi** (file_fac simile: A-4 - Offerta Economica senza prezzi.doc).
6. Copia del documento di certificazione CE applicabile (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) delle tecnologie offerte, esplicitando la classe di rischio coerente con la destinazione d'uso individuata ed eventuali limitazioni d'uso. Ai fini della presente documentazione, non sono accettabili, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
7. Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione di cui al punto precedente.
8. Manuali d'uso in lingua italiana dei sistemi offerti.
9. Manuali di servizio per la manutenzione correttiva su guasto e preventiva dei sistemi offerti.
10. Registro/protocollo di manutenzione, con le indicazioni della tipologia e della periodicità delle manutenzioni di tipo ordinario e straordinario, e sulle sicurezze predisposte sugli impianti interessati.
11. Depliant illustrativi dei singoli dispositivi offerti.
12. Attestazione di registrazione dei prodotti offerti alla "Banca dati dei Dispositivi Medici" (D.M. 20/02/2007, D.M. 21/12/2009), ove necessari.

